



PROVINCIA DI FROSINONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 10 del 26/05/2026

**OGGETTO: ART. 194 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. RICONOSCIMENTO DI
LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2026**

Il giorno 26 di maggio 2026, alle ore 15:16 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti i Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione ordinaria, seduta di prima convocazione.

N	Nominativo	Incarico	P/A	N	Nominativo	Incarico	P/A
1	DI STEFANO LUCA	Presidente	P	8	QUADRINI GIANLUCA	Consigliere	A
2	AMATA ANDREA	Consigliere	P	9	SALERA ENZO	Consigliere	A
3	CARDINALI ALESSANDRO	Consigliere	P	10	VACANA LUIGI	Consigliere	P
4	CIRILLO PASQUALE	Consigliere	P	11	VELARDO ANDREA	Consigliere	P
5	D'AMORE JOSE STEFANO	Consigliere	P	12	VITTORI LUIGI	Consigliere	P
6	FARDELLI LUCA	Consigliere	P	13	ZACCARI LUCA	Consigliere	P
7	PARIS SIMONE	Consigliere	P				

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Presiede la seduta Dott. DI STEFANO LUCA, Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta Dott. SCARSELLA AMEDEO, Segretario Generale.

I Consiglieri Amata e Zaccari sono collegati in videoconferenza mediante la piattaforma Cisco Web.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida la seduta, sulla base dell'appello effettuato dal Segretario, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, relaziona sulla proposta.

Prima della trattazione del punto, il Consigliere Zaccari, collegato da remoto, comunica la propria uscita dalla seduta.

Presenti n. 10

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 ad oggetto "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*" ha profondamente modificato la normativa di riferimento per le amministrazioni provinciali;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha diramato la seguente "nota n. 1/2014. Legge 7 aprile 2014 n. 56. chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi" precisando, testualmente che:

- *Per quanto riguarda l'applicabilità delle norme contenute nel TUEL che non siano state esplicitamente abrogate dalla Legge, va precisato che la situazione è differente per le città metropolitane e per le province.*
- *Rispetto alle città metropolitane vale quanto disposto dal comma 50 della Legge, secondo il quale "si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo della legge 5 giugno 2003 n. 131".*
- *Diversamente, il comma 51 della Legge prevede espressamente che "Le province sono disciplinate dalla presente legge". Tuttavia, al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente, troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo statuto.*

Visti gli artt. 193 e 194 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recitano:

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi: In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.

194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Art 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Considerato in diritto che:

- E' obbligatorio procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente prevede "con deliberazione consiliare di cui all' art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio."
- Il principio contabile per gli Enti locali n. 2, punto 97, emanato dall' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Ministero dell' Interno, il quale testualmente così recita: " La funzione della deliberazione del Consiglio di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall' art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all' interno della contabilità dell' Ente, indi-

viduando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”.

Considerato che:

- è pervenuta al Settore Finanze e Tributi richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio evidenziato nel prospetto di seguito riportato, così come di seguito riportato:

PROT. E DATA	SETTORE	OGGETTO	IMPORTO	Art. 194 c. 1 TUEL lettera
Prot. 15039 del 05.05.2026 (allegato)	Direzione Area Tecnica, Edilizia Scolastica e Patrimonio, Finanze e Tributi	Fatture emesse dalla Società ACEA S.p.a. per fornitura idrica in diversi Istituti Scolastici	265.752,93 (oltre IVA 10%)	e)

il tutto per un ammontare totale di €. **265.752,93 (oltre IVA 10%) = € 301.404,74;**

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i

necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Visto che in sede di ricognizione della situazione finanziaria ai sensi della norma sopra riportata è stato preso atto delle richieste pervenute dai diversi Settori dell'Ente relativamente all'esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio.

Visto

- che i debiti fuori bilancio, come sopra rilevati, rientrano, tutti, nelle fattispecie della norma sopra riportata;
- l'art. 23 comma 5 L. 289/2002 nel punto in cui dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

Preso atto del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.40 del 19.12.2025, immediatamente esecutiva;

Rilevato che con nota prot. 15034 del 05/05/2026 e relativa integrazione nota prot. 15365 del 07/05/2026 (allegate alla presente), in cui i Dirigenti del Settore Patrimonio e del settore Finanze, nonché il Direttore di Area Tecnica, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno esplicitato il verificarsi di tale debito fuori bilancio;

Preso atto del parere favorevole espresso con verbale n. 34 del 11/05/2026 rilasciato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo dell'ente con prot. n. 15803 del 12/05/2026, che si allega alla presente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, Dott. Di Sora Andrea, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla scorta della votazione, avvenuta in forma palese per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10

DELIBERA

1. di dare atto di quanto detto in premessa alla presente Deliberazione di Consiglio Provinciale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, con riferimento alla data odierna è stata accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio per complessivi €. 265.752,93 (oltre IVA 10%) = € 301.404,74, così come in premessa descritto;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

3. di prendere atto del parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile con verbale n. 34 del 11/05/2026 acquisito al prot. dell'Ente con prot. 15803 del 12/05/2026, allegato alla presente deliberazione di Consiglio Provinciale;
4. di riconoscere, conseguentemente, la legittimità di tutti i debiti fuori bilancio menzionati;
5. di prevedere la copertura finanziaria della complessiva somma di euro 301.474,74 (iva compresa) sul bilancio dell'esercizio **2026**, sul cap. **20190119**, previo apposita variazione di bilancio mediante utilizzo del fondo contenzioso.

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti per gli adempimenti di rito.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente risultato:

Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Firmato digitalmente da
IL Presidente del Consiglio
DI STEFANO LUCA

Firmato digitalmente da
IL Segretario Generale
SCARSELLA AMEDEO